

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Caronte & Tourist SpA sull'attuale situazione del trasporto marittimo 138

INTERROGAZIONI:

5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali .. 138

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 143

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) 139

ALLEGATO 2 (Parere presentato dal relatore) 144

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 147

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ed emendamenti (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo – Parere su emendamenti) 140

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 luglio 2012.

Audizione di rappresentanti di Caronte & Tourist SpA sull'attuale situazione del trasporto marittimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.

5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, nel dichiararsi soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspica che pervenga quanto prima il parere del Consiglio di Stato, in modo che il Governo possa emanare al più presto il decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali, come richiesto da molte associazioni di tutela degli animali.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA, quanto all'ottava condizione del parere del relatore, fa presente preliminarmente che, nell'ambito del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, viene assegnata una precisa responsabilità politica alle regioni. Tale responsabilità, a suo avviso, potrebbe essere compromessa dall'introduzione di quanto previsto dalla condizione in esame che pone precisi obblighi a carico dello Stato. Per quanto riguarda inoltre gli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati, ritiene che essi vadano riconosciuti limitatamente al settore del trasporto pubblico su gomma.

Silvia VELO (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, che nel parere ha tenuto conto degli elementi emersi durante il dibattito e anche delle proposte emendative presentate alle Commissioni in sede referente, rileva che l'approvazione da parte del Governo di una fitta decretazione d'urgenza rende assai complicato il

lavoro della Commissione, che si trova espropriata di fatto del proprio ruolo, potendo semplicemente esprimere un parere su questioni di grande rilevanza che rientrano nella propria competenza ma che sono esaminate in sede referente da altre Commissioni. Riguardo al provvedimento in esame, esprime perplessità sui criteri di ammissibilità delle proposte emendative adottati dalle presidenze delle Commissioni competenti in sede referente, dal momento che sono stati dichiarati inammissibili, sia in una prima valutazione, sia dopo un riesame a seguito di un ricorso, gli articoli aggiuntivi Velo 13.03 e Toto 13.06 volti ad inserire nel decreto-legge la normativa in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, approvata a larga maggioranza dalla Camera, i cui contenuti sono ora riportati dalla prima delle condizioni poste nel parere. Sono stati invece dichiarati ammissibili o riammessi a seguito di ricorso emendamenti che avrebbero potuto essere legittimamente considerati estranei per materia, come ad esempio quello volto ad introdurre nel decreto-legge la normativa in materia di veicoli elettrici. Pur condividendo la finalità politica di tale riammissione, ritiene che i criteri di ammissibilità debbano essere di carattere tecnico e chiede quindi al Presidente della Commissione di farsi portavoce di un'iniziativa presso il Presidente della Camera, affinché possa essere riammesso l'emendamento relativo agli interporti. Nel preannunciare quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, chiede al Governo di adottare, nel corso dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, un atteggiamento coerente con quanto dichiarato nella seduta odierna.

Daniele TOTO (FLpTP), nel condividere quanto espresso dalla collega Velo riguardo alla questione degli interporti e delle piattaforme territoriali logistiche, sottolinea la necessità di presentare un'istanza al Presidente della Camera per la riammissione dei citati articoli aggiuntivi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, prendendo atto della richiesta emersa durante il dibattito, concorda con la necessità di presentare un ricorso al Presidente della Camera sui predetti articoli aggiuntivi.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dal collega Garofalo, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, non ritenendo soddisfacente la disciplina recata dal decreto-legge in materia di porti e sottolineando la propria contrarietà rispetto al mancato finanziamento del progetto Tirreno Brennero – TiBre.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riguardo alla quarta condizione della proposta di parere del relatore, giudica opportuno che, al fine di attestare che le società interessate si trovino in una situazione patrimoniale adeguata al trasferimento, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società*».

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ringraziare il relatore e nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condivide le preoccupazioni espresse dalla collega Velo rispetto al ruolo subordinato della Commissione rispetto a questioni di propria competenza.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, nel condividere le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito riguardo ai criteri di ammissibilità degli emendamenti adottati dalle presidenze delle Commissioni di merito e ribadendo la necessità di un’iniziativa del presidente al riguardo, concorda con la formulazione proposta dal presidente riguardo alla quarta condizione della proposta di parere. Riformula altresì, come richiesto dal Governo, l’ottava condizione del parere nei seguenti termini: «*sia introdotto, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta per l’aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di*

costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l’ammortamento degli investimenti effettuati». In conclusione, auspica che, nel prosieguo dell’esame del provvedimento, il rappresentante del Governo possa essere il più forte ambasciatore delle istanze della Commissione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel concordare sulla proposta di parere del relatore come riformulata, fa presente, in ordine all’articolo 15, che la finalità che si prefigge il Governo è anche quella di consentire investimenti a soggetti stranieri, come nel caso del porto di Savona e di alcuni porti del Sud Italia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

C. 5284 D’Alema ed emendamenti.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di legge C. 5284 e sui relativi emendamenti approvati, in linea di principio, dalla Commissione Affari costituzionali nel corso della discussione in sede legislativa.

Sottolinea che la proposta di legge che, come precisa la relazione illustrativa, è stata elaborata nell’ambito dell’attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), apporta diverse modifiche alla legge n. 124 del 2007 concernente la sicurezza della Repubblica, al fine di rafforzare i poteri di controllo sulle attività di *intelligence* da parte del Copasir. L’articolo 6, ai fini dello svolgi-

mento di indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai Servizi ai compiti istituzionali previsti dalla legge, prevede, tra l'altro, che il Governo non possa opporre il segreto di Stato quando il Copasir deliberi con maggioranza dei due terzi, anziché, come attualmente previsto, all'unanimità. L'articolo 7 stabilisce che il Copasir renda un parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS (Dipartimento per le informazioni per la sicurezza), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) nonché in ordine ai relativi bilanci preventivi e consuntivi. Gli articoli 10 e 11 intervengono sulla disciplina del segreto di Stato, prevedendo che in caso di opposizione del segreto, il Presidente del Consiglio non si debba limitare a comunicarne le « ragioni essenziali » ma debba fornire al Presidente e al Vicepresidente del COPASIR l'intero quadro informativo.

In particolare, segnala, per quanto attiene alla competenza della IX Commissione, l'articolo 1, il quale introduce all'articolo 1 della legge n. 124 del 2007 un nuovo comma 3-bis. Fa presente che tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emani direttive per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. Conseguentemente, all'articolo 3 si introduce tra i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, struttura della Presidenza del Consiglio che coordina le attività di *intelligence* interna ed esterna, anche il coordinamento delle attività informative volte a rafforzare la sicurezza informatica e la protezione cibernetica nazionale. Inoltre, all'articolo 9 si prevede che alla relazione annuale trasmessa dal Governo al Parlamento sulla politica dell'informazione per la sicurezza sia allegato un documento di sicurezza nazionale dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche, mate-

riali e immateriali, e alla definizione delle politiche strategiche di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali.

Osserva che si tratta di un tema di fondamentale importanza, sul quale la Commissione Trasporti si è molto impegnata, anche promuovendo un'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti. Evidenzia che, nel corso dell'esame, in sede legislativa, da parte della Commissione Affari costituzionali sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti, anch'essi trasmessi alla Commissione per il parere.

Tra le proposte emendative approvate, segnala come particolarmente significativi gli emendamenti 10.50 e 11.50 i quali prevedono che il quadro informativo sulle ragioni dell'apposizione del segreto di Stato non debba essere fornito ai soli presidente e vicepresidente del COPASIR, bensì al Comitato convocato in seduta segreta, su richiesta del Presidente del Comitato stesso, inoltre anziché fare riferimento all'« intero quadro informativo », l'emendamento fa riferimento al « quadro informativo idoneo al fine di consentire nel merito la conferma dell'opposizione del segreto di Stato.

Fa presente che risultano d'interesse per la IX Commissione gli emendamenti 1.50 e 9.2.

Quanto all'emendamento 1.50 sottolinea che questo specifica il contenuto delle direttive che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica potrà emanare con riferimento alla protezione delle infrastrutture critiche, alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. In particolare si precisa che tali direttive riguarderanno il rafforzamento delle attività informative concernenti tali materie e non semplicemente le materie medesime. L'emendamento Santelli 9.2 sopprime, invece, dal contenuto del documento di sicurezza nazionale allegato alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, da trasmettere al Parlamento, il riferimento alla sicurezza informatica, mantenendo comunque quello alla protezione cibernetica. Al riguardo, ricorda che con « sicurezza informatica » si

intende il ramo dell'informatica che si occupa di tutelare i sistemi di elaborazione, siano essi reti complesse o singoli computer, dalla possibile violazione, sottrazione o modifica non autorizzata di dati riservati in essi contenuti. Con il termine Cyber Security si intendono, invece, le attività di protezione delle infrastrutture tecnologiche.

In proposito, sottolinea che l'emendamento in esame non appare coerente con le altre disposizioni del testo del provvedimento – concernenti le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, e il coordinamento delle attività informative effettuato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 3 – che fanno invece riferimento sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica. Giudica quindi opportuno prevedere che anche il documento di sicurezza nazionale da trasmettere al Parlamento in allegato

alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, faccia riferimento ad entrambi i profili citati.

Per tali ragioni, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento e nulla osta sugli emendamenti approvati in linea di principio, ad esclusione dell'emendamento Santelli 9.2 sul quale, per le ragioni evidenziate in precedenza, propone di esprimere parere contrario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO 1

5-07034 Giammanco: Mancata emanazione del decreto ministeriale volto ad individuare le modalità di utilizzo dei dispositivi acustici e lampeggianti per il trasporto di animali.

TESTO DELLA RISPOSTA

I competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno provveduto a predisporre lo schema di decreto ministeriale da adottare in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, comma 1 del decreto legislativo 285 del 1992 (Codice della strada), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 120 del 2010.

Confermo, come riferito dalla stessa Onorevole Interrogante, che il decreto *in itinere* è stato predisposto sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Faccio presente, altresì, che il 9 luglio scorso tale schema di decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere.

Al riguardo, assicuro che il Ministero che rappresento, non appena in possesso di detto parere provvederà, con sollecitudine, ai restanti adempimenti per l'emanazione del decreto in parola, con il quale si disciplina l'utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi dei mezzi adibiti al soccorso degli animali e alla vigilanza zoofila nonché le modalità di trasporto degli animali in stato di necessità ancorché effettuato con mezzi privati.

ALLEGATO 2

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
(C. 5312 Governo).****PARERE PRESENTATO DAL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile;

le citate disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012;

le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione sono recate dagli articoli da 14 a 22;

l'articolo 14, introducendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno

per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui;

l'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

l'articolo 16, comma 4, dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto, tra cui anche quello per il trasferimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni Calabria e Puglia della proprietà sociale, rispettivamente, delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;

l'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

l'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete inter-

net per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici;

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca;

L'articolo 20 delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendo a quest'ultima le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di alcune importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA che vengono invece trasferite a Consip SpA;

L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia per l'Italia digitale il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti;

L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime, disponendo la soppressione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

considerato che:

L'articolo 14, nell'introdurre l'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, potrebbe opportunamente prevedere, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota crescente del gettito IVA e delle accise

riscosse nei porti e negli interporti ivi indicati, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

in stretta connessione con modifiche introdotte alla normativa in materia di porti, appare necessario inserire nel provvedimento in oggetto la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

L'articolo 15 potrebbe essere riformulato, prevedendo la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012, in modo da incentivare l'utilizzo delle predette risorse senza ulteriori ritardi;

L'articolo 16, comma 4, appare formulato in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni Calabria e Puglia, prevedendosi sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012;

all'articolo 19, appare opportuno semplificare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendole esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

L'articolo 20 comprende tra le funzioni di DigitPA trasferite a Consip SpA anche quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 177 del 2009, recante la disciplina delle funzioni affidate a DigitPA, che, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip;

L'articolo 22, pur disponendo la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innova-

zione, non provvede alla contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano i citati organismi e che rimangono così vigenti senza produrre nessun effetto;

valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo:

l'introduzione, entro un congruo periodo di tempo, di un sistema di costi standard che tenga conto anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale;

lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 luglio 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) dopo l'articolo 13, sia inserita la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

2) all'articolo 14, sia previsto, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

3) all'articolo 15, sia prevista la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012;

4) all'articolo 16, comma 4, si precisi che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere sottoscritti con le regioni interessate gli accordi di trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e che il citato trasferimento deve aver luogo effettivamente entro il 31 dicembre 2012;

5) all'articolo 19 siano attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

6) all'articolo 20, siano espunte dal trasferimento a Consip SpA le funzioni che si sovrappongono a quelle già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale ovvero che risultino estranee ai compiti istituzionali della Consip stessa;

7) all'articolo 22, sia disposta, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

8) sia introdotto, entro un congruo periodo di tempo, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi standard che tenga conto anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

9) sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, prevedendo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza.

ALLEGATO 3

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile;

le citate disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012;

le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione sono recate dagli articoli da 14 a 22;

l'articolo 14, introducendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise

riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui;

l'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

l'articolo 16, comma 4, dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto, tra cui anche quello per il trasferimento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni Calabria e Puglia della proprietà sociale, rispettivamente, delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;

l'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

l'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici;

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca;

L'articolo 20 delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendo a quest'ultima le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di alcune importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA che vengono invece trasferite a Consip SpA;

L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia per l'Italia digitale il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti;

L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale, necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime, disponendo la soppressione, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

considerato che:

L'articolo 14, nell'introdurre l'articolo 17-*bis* della legge n. 84 del 1994, potrebbe opportunamente prevedere, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti ivi indicati, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

in stretta connessione con modifiche introdotte alla normativa in materia di

porti, appare necessario inserire nel provvedimento in oggetto la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

L'articolo 15 potrebbe essere riformulato, prevedendo la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012, in modo da incentivare l'utilizzo delle predette risorse senza ulteriori ritardi;

L'articolo 16, comma 4, appare formulato in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni Calabria e Puglia, prevedendosi sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012, previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società;

all'articolo 19, appare opportuno semplificare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendole esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

L'articolo 20 comprende tra le funzioni di DigitPA trasferite a Consip SpA anche quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 177 del 2009, recante la disciplina delle funzioni affidate a DigitPA, che, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip;

L'articolo 22, pur disponendo la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, non provvede alla contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano i citati organismi e che rimangono così vigenti senza produrre nessun effetto;

valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento in oggetto specifiche disposizioni in materia di trasporto, prevedendo:

l'introduzione ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza da e per la Sicilia, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 luglio 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) dopo l'articolo 13, sia inserita la disciplina quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche, quale risultante dal testo unificato (C. 3681 e C. 4296), approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2012;

2) all'articolo 14, sia previsto, per gli anni successivi al 2012, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la destinazione al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 84 del 1994, di una quota crescente del gettito IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, fino ad un massimo del 5 per cento del gettito medesimo;

3) all'articolo 15, sia prevista la revoca dei trasferimenti nei confronti delle autorità portuali operanti in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui

i bandi di gara relativi a interventi infrastrutturali non siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2012;

4) all'articolo 16, comma 4, si precisi che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere sottoscritti con le regioni interessate gli accordi di trasferimento della proprietà sociale delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l. e che il citato trasferimento deve aver luogo effettivamente entro il 31 dicembre 2012, previa ricognizione puntuale delle condizioni debitorie e creditorie delle suddette società;

5) all'articolo 19 siano attribuite le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato;

6) all'articolo 20, siano espunte dal trasferimento a Consip SpA le funzioni che si sovrappongono a quelle già attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale ovvero che risultino estranee ai compiti istituzionali della Consip stessa;

7) all'articolo 22, sia disposta, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

8) sia introdotto, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto regionale e locale, un sistema di costi che tenga conto, nel settore del trasporto pubblico su gomma, anche degli oneri concernenti l'ammortamento degli investimenti effettuati;

9) sia assicurata la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, prevedendo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per il ripristino dei treni notte di lunga percorrenza.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema ed emendamenti).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la proposta di legge recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (C. 5284 D'Alema) e gli emendamenti approvati in linea di principio dalla I Commissione;

valutata positivamente la citata proposta di legge;

considerato che:

l'emendamento Santelli 9.2 che espunge dal contenuto del documento di sicurezza nazionale allegato alla relazione sulla politica dell'informazione e della sicurezza, da trasmettere al Parlamento, il riferimento alla sicurezza informatica, mantenendo comunque quello alla protezione cibernetica;

il citato emendamento non appare coerente con altre disposizioni della proposta di legge in esame – concernenti le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, e il coordinamento delle attività informative effettuato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 3

– che fanno riferimento sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica;

valutata pertanto l'opportunità di prevedere che anche il documento di sicurezza nazionale faccia riferimento, al pari delle altre disposizioni contenute nel testo della proposta di legge in oggetto, sia alla protezione cibernetica sia alla sicurezza informatica;

rilevato che i restanti emendamenti trasmessi dalla I Commissione non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo della proposta di legge;

NULLA OSTA

sulle proposte emendative 1.50, 4.050, 10.50 (*nuova formulazione*), 11.50 (*nuova formulazione*) del relatore, Favia 4.1, Laffranco 5.1 (*nuova formulazione*) e 12.3;

e

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Santelli 9.2.